REGOLAMENTO (CEE) N. 3459/91 DELLA COMMISSIONE

del 28 novembre 1991

che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di mele originarie dell'Ungheria

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1623/91 (2), in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3400/91 della Commissione (3), ha istituito una tassa di compensazione all'importazione di mele originarie dell'Ungheria;

considerando che l'evoluzione attuale dei corsi di detti prodotti constatati sui mercati rappresentativi di cui al regolamento (CEE) n. 2118/74 della Commissione (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3811/85 (2), e rilevati o calcolati conformemente alle

disposizioni dell'articolo 5 di detto regolamento, permette di constatare che l'applicazione dell'articolo 26, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CEE) n. 1035/72, porterebbe a fissare l'importo della tassa a zero; che allora le condizioni previste all'articolo 26, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1035/72 sono riempite per l'abrogazione della tassa di compensazione all'importazione di detti prodotti originari dell'Ungheria,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3400/91 è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 novembre 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 1991.

Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione

⁽¹) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1. (²) GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 8.

^(*) GU n. L 320 del 22. 11. 1991, pag. 20. (*) GU n. L 220 del 10. 8. 1974, pag. 20.

^{(&#}x27;) GU n. L 368 del 31. 12. 1985, pag. 1.